

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 all'interno delle attività svolte nel nostro territorio nazionale il ruolo del professionista che svolge funzioni di RSPP è di fondamentale importanza al fine di poter informare, sensibilizzare e riscontrare l'attuazione delle direttive nazionali e regionali e dei protocolli operativi ad oggi emanati ed in continua evoluzione.


Tali protocolli contengono linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Il rischio biologico, salvo le attività sanitarie e le attività ove tale rischio è per natura presente, non fa normalmente parlare di sé. Il COVID-19 è un rischio endogeno che riguarda la totalità della popolazione, ma in questa particolare condizione di emergenza entra prepotentemente nell'organizzazione del lavoro e la sua corretta valutazione è fondamentale per poter stabilire e consigliare le più adeguate misure di prevenzione e protezione sia collettive che individuali.

L'INAIL ⁽¹⁾ suggerisce che il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro possa essere classificato secondo tre variabili

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

A seguito dell'applicazione di una metodologia di valutazione integrata si ricava una matrice il cui risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo.



A titolo esemplificativo, la tabella seguente illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati

⁽¹⁾ INAIL - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – Aprile 2020

Codice Ateco 2007	Descrizione	Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	908,8	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4321,4	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	114,1	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	242,8	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1339,4	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3286,5	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1142,7	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1480,2	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	618,1	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	636,6	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1516,4	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1242,6	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1589,4	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1922,3	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	318,2	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	711,6	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	739,9	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

Le strategie di prevenzione per mitigare il rischio da contagio si basano principalmente su due aspetti fondamentali:

- Organizzazione del lavoro
- Misure di prevenzione/protezione e utilizzo di dispositivi di protezione collettiva ed individuale

Nell'organizzazione del lavoro rientra una **corretta gestione degli spazi di lavoro** (che devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi) ma anche **delle modalità operative possibili** (lavoro agile, turnazioni, orari di ingresso ed uscita differenziati,..).

Tra le misure di prevenzione rientra in primo luogo **l'informazione e la formazione** dei lavoratori ma altrettanto importante è la predisposizione **di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti** oltreché **l'adeguata disponibilità di dispositivi di protezione individuale** sia per le vie respiratorie che per gli occhi e le mani.

La sorveglianza sanitaria e altre misure specifiche possono concorrere alla corretta gestione della ripresa del lavoro nei diversi comparti produttivi.

Il ruolo del professionista, qualunque sia la sua mansione nell'ambito della sicurezza sul lavoro, (consulente, CSE, formatore) ma in particolare se ricopre l'incarico di RSPP è di supporto/guida all'interno dell'azienda a fianco del DL/MC/RLS/RLST nell'applicazione dei protocolli e delle procedure di gestione del rischio e nell'attività di informazione e formazione.

Egli si deve prioritariamente assicurare che le indicazioni che fornisce siano adattabili, in relazione al contesto specifico e alle esigenze delle singole realtà produttive, con l'evoluzione normativa e delle disposizioni degli enti preposti (Ministero della Salute, ISS, INAIL, OMS, ecc.).

Pertanto da una prima analisi del suo ruolo dovrà collaborare e dare supporto al datore di lavoro, che resta il soggetto attuatore della valutazione del rischio, in particolare nel prendere in considerazione i seguenti aspetti:

Fase	Azione
Apertura / ripresa dell'attività produttiva	<p>Analizzare con la massima cura gli ambienti di lavoro, valutare se e dove effettuare la sanificazione e la sua eventuale periodicità, individuare una ditta specializzata ed in possesso dei previsti requisiti e predisporre, insieme al datore di lavoro, l'esecuzione dell'attività di sanificazione.</p>
Individuazione misure atte a prevenire il contagio correlate al personale aziendale ed alle attività	<p>Definire, in relazione alla tipologia di attività e agli spazi di lavoro, misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la <i>riduzione del numero di persone</i> in azienda (attività indifferibili, attività in modalità lavoro agile, ...) • per <i>l'ingresso del personale dipendente</i> in azienda • correlate agli <i>spostamenti del personale</i> da o per l'azienda o tra i vari siti • per <i>l'accesso e l'utilizzo di spazi comuni</i> (aree ristoro, spogliatoi, servizi, piazzali, etc.) ed eventuale turnazione correlata • per le <i>modalità operative di svolgimento</i> dell'attività di lavoro • per la <i>gestione di riunioni / incontri</i> con clienti, fornitori e/o altri soggetti esterni cooperanti (intercompany ...) <p>Tra le misure si dovrebbero considerare sempre <i>il distanziamento sociale di sicurezza, la riorganizzazione degli spazi di lavoro e degli spazi comuni, l'utilizzo dei DPI, la misurazione della temperatura</i>. Si ricorda che il mancato rispetto del criterio di sicurezza della distanza droplet comporta l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie aeree.</p> <p>Al fine di evitare lo spreco di carta, si potrebbe suggerire ai lavoratori l'utilizzo di app. aziendali, di comunicazioni su whats-app, di e-mail aziendali o personali per mezzo delle quali inviare (ai sensi del DPR 445/2000) le documentazioni richieste.</p> <p>Valutare la necessità della misurazione della temperatura in funzione dell'attività lavorativa svolta tenendo conto dei singoli protocolli per settore emanati con il DPCM 26.04.2020 (in particolare si evidenzia che il protocollo allegato 7 prevede l'obbligo della rilevazione della temperatura prima dell'accesso al cantiere)</p> <p>In questi casi si deve debitamente considerare il corretto trattamento e gestione dei dati sensibili in conformità al regolamento GDPR 679/2016 e adottare adeguati protocolli di sicurezza.</p>
Individuazione misure di accesso di terzi in azienda	<p>Definizione delle misure previste per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione generale e comune a tutti per gli accessi • gestione delle attività di carico\scarico con individuazione delle zone previste sia in caso di trasporto materiale che in caso di corrieri, nonché misure di prevenzione da adottare e definizione dell'utilizzo di servizi igienici dedicati • gestione delle attività correlate alle imprese di pulizia e sanificazione • gestione dell'ingresso di fornitori in appalto (consulenti, impresa di pulizie, rifornimento distributori di bevande, consegna pasti, manutenzioni, etc.) <p>Tra le misure considerare le possibilità di distanziamento sociale di sicurezza, utilizzo DPI, controllo di eventuale sintomatologia, designazione delle aree, affissione segnaletica, informativa, dispenser gel sanificanti, ecc.</p> <p>Valutare la necessità dell'utilizzo di termo-scanner in funzione dell'attività lavorativa svolta e dei singoli protocolli per settore emanati con il DPCM 26.04. 20 (in particolare si evidenzia nel caso di attività di cantiere che il protocollo prevede la rilevazione della temperatura prima dell'accesso al cantiere) con corretto trattamento e gestione dei dati sensibili in conformità al Regolamento UE 2016/679</p>

Fase	Azione
Individuazione di misure per alcune categorie di lavoratori	<p>Nell'individuazione delle misure considerare, oltre a quanto sopra riportato, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di assunzione di manodopera, anche stagionale, è necessario garantire ai propri dipendenti le necessarie precauzioni oltre ai più consoni livelli di protezione e sicurezza, dotandoli dei necessari ausili; • chiedere a ciascun lavoratore, prima e dopo l'inizio del lavoro, se si avvertono particolari sintomi influenzali, • gestire l'inserimento nelle attività produttive di lavoratori extra-comunitari e prevedere modalità adeguate di formazione; • consentire il trasporto dei lavoratori dalle regioni limitrofe, rispettando le distanze minime di sicurezza nei mezzi impiegati (pullmini, autobus, etc.). Si consiglia comunque di favorire il più possibile la manodopera per limitare queste situazioni di rischio (fare riferimento all'allegato " <i>logistica e trasporto</i>" al protocollo condiviso del 24 aprile 2020)
Individuazione di misure per il comparto agricolo	<p>Per settori specifici come il pascolo e l'alpeggio, assicurare la distanza di almeno 2 metri per le persone che collaborano alle operazioni di spostamento degli animali, segnalare alle forze dell'ordine gli eventuali percorsi di spostamento. Valutare l'adozione di ulteriori misure di precauzione quali l'impiego di mascherine chirurgiche.</p>
Elaborazione del protocollo	<p>Costituire in azienda il comitato previsto al punto 13 del protocollo condiviso di regolamentazione e, dopo aver esaminato e adattato il protocollo stesso, diffusione delle procedure individuate ai lavoratori</p> <p>Il protocollo aziendale dovrà tenere conto degli aggiornamenti di cui al DPCM 26.04.2020 e di ogni protocollo specifico per qualunque settore di competenza.</p>
Costituzione del comitato per l'applicazione e verifica del protocollo	<p>Prevedere la formalizzazione tramite lettere di nomina, l'informazione ai lavoratori con cartellonistica, la formazione al comitato sul contenuto del protocollo</p>
Informazione dei lavoratori prima di accedere all'attività sulle nuove modalità organizzative	<p>Valutare la metodica più appropriata per erogare l'informazione, considerando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impiego di cartellonistica; • la distribuzione di dépliant; • la modalità webinar visibile anche su smartphone al fine di limitare l'utilizzo della carta, o mediante whats-app; • l'uso di e-mail aziendale dove ricevere le informazioni/comunicazioni. • l'utilizzo di tutorial su piattaforme: le modalità di accesso a tale percorso deve essere semplice ed intuitivo per il discente. • informazioni dell'evoluzione normativa, esclusivamente da fonti attendibili, informazioni sui DPI attualmente obbligatori sia all'interno delle attività produttive e che al di fuori. • corretta informazione sulla tipologia di mascherine (FFP2 e FFP3) e mascherine chirurgiche (Tipo I, II e IIR) loro differenza di utilizzo e quando indossarle • modalità di pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro. Particolare attenzione agli agenti chimici presenti ed utilizzati;

Fase	Azione
DPI - fornitura	<p>Attuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporto nella scelta dei DPI tenendo presente anche i rischi legati alla mansione svolta (es. verniciatore, saldatore, ecc.), e dunque valutazione dell'effettiva dotazione dei DPI per le vie respiratorie in essere ed adozione/conferma del DPI in grado di fornire adeguata protezione per il rischio specifico della mansione e rischio COVID-19 • corretta formazione sui DPI e loro modalità di utilizzo, pulizia e smaltimento. • elaborazione di apposita procedura per la consegna dei dpi (mascherina chirurgica e guanti monouso) • conteggio dei DPI necessari a dipendente per turno di lavoro (giornaliero – settimanale - mensile) e modalità di fornitura al fine di evitare il blocco dell'attività per mancata disponibilità.
Formazione e addestramento	<p>A livello generale sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.</p> <p>È possibile effettuare incontri formativi in aula, interna all'azienda, solo qualora si possano rispettare i criteri di distanza di sicurezza in funzione del numero di partecipanti e del volume degli ambienti.</p> <p>È necessario garantire sempre la massima aerazione dei locali.</p> <p>In funzione delle figure chiamate a gestire l'emergenza, nonché a tutti coloro che si vedono impiegare dispositivi di protezione individuale (maschera di protezione delle vie respiratorie) è opportuno effettuare idoneo addestramento (come si indossano, utilizzano, levano e si gettano).</p> <p><i>Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro: fare riferimento ai protocolli per il differimento dei termini.</i></p>
Misure di igienizzazione e sanificazione	<ul style="list-style-type: none"> • Definire l'organizzazione delle operazioni di pulizia/sanificazione al termine del turno di lavoro/giornata lavorativa, settimana. Porre attenzione a tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, distributori di bevande senza dimenticare le aree esterne ed i mezzi di trasporto; • Avere una chiara definizione delle tipologie di sanificazione da adottare in relazione al luogo e loro periodicità; • Prestare attenzione alla sanificazione dei sistemi di ventilazione continua e condizionamento dei locali, nonché alla sanificazione delle attrezzature e macchine agricole o di cantiere; • Dotare il personale aziendale di quanto necessario per garantire idonea pulizia della propria postazione di lavoro, tastiere, monitor, touch-screen, etc.
Eventuale apertura al pubblico.	<p>Attenersi alle disposizioni regionali/locali e modalità di informazione. Tale indicazione vale anche per le strutture agroalimentari, agrituristiche e florovivaistiche che hanno anche attività di vendita al pubblico.</p>
Gestione dei rifiuti	<p>Attenersi ai protocolli ed alle disposizioni specifiche</p>
Misure per il lavoro agile	<p>Ove previsto di attivare il lavoro agile, predisporre idonea informativa ai lavoratori per la sicurezza sul lavoro da remoto (ambienti indoor e outdoor)</p>

Fase	Azione
Gestione di una persona sintomatica in azienda	Adottare una specifica procedura nel caso fosse necessario intervenire in emergenza su una o più persone che manifestassero sintomatologie compatibili con l'infezione da COVID-19. Fare riferimento alle casistiche previste nelle linee guida.
Utilizzo di automezzi aziendali e trasporto del personale	Procedere con la sanificazione degli automezzi giornalmente, ed informare gli stessi che su ogni mezzo non possono essere presenti più di 4 persone se esso è omologato per 7 posti e più di 2 persone se invece è omologato fino a 5 posti. I lavoratori durante il percorso di andata e ritorno devono portare tutti la mascherina ed i guanti monouso.
Viaggi sul luogo di lavoro dei lavoratori	sanificazione giornaliera degli automezzi, informazione al personale sul numero massimo di persone presenti per autoveicolo: max 4 persone (uno per ogni fila) se esso è di 7 posti – max 2 persone se invece è di 3 posti; in questo caso i lavoratori durante il percorso di andata e ritorno devono portare tutti la mascherina ed i guanti monouso.
Documento di valutazione dei rischi	<p>Effettuare l'adeguamento del DVR con l'adozione delle misure contenute nell'allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali) nelle parti applicabili rispetto a ciascun caso concreto, quale appendice al DVR.</p> <p>Riportare l'applicazione del protocollo di emergenza e l'indicazione della figura di un responsabile/verificatore all'interno del comitato.</p> <p>Riportare eventuali sopralluoghi di riscontro delle applicazione delle procedure con possibili azioni di miglioramento o integrazioni in seguito all'emanazione di nuove disposizioni da parte dell'autorità.</p> <p>N.B. il sopralluogo deve essere organizzato precedentemente al fine di poter far rispettare distanze di sicurezza, lavorazioni, ecc..</p> <p>È opportuno che il sopralluogo venga effettuato dal comitato (DL/RSPP, RLS/RLST e MC). L'intervento del MC è di fondamentale importanza per la conferma degli interventi effettuati. (*)</p> <p>Durante il sopralluogo è opportuno dotarsi di fotocamera atta a documentare gli interventi intrapresi e la modalità di distribuzione/rifornimento dei DPI ai lavoratori considerando che essi sono monouso.</p>
Sorveglianza Sanitaria	Attenersi a quanto previsto dai protocolli di cui al DPCM 26.04.2020, ivi compresa la gestione di eventuali casi di soggetti con particolari situazioni di fragilità, e valutare la possibilità di intensificare la stessa in accordo con il medico competente.
Varie	<p>Valutare l'opportunità di attivare un piano di continuità operativa (Business Continuity Plan) per garantire e dimostrare la capacità di continuare a fornire prodotti e servizi ad un livello accettabile predefinito a seguito di eventuale incidente da contagio</p> <p>Provvedere alla revisione di documenti (es. analisi dei rischi, registro dei trattamenti), nomine e incarichi per il trattamento dei dati personali ai fini del Regolamento UE 2016/679 in funzione di modifiche tecnico-organizzative che comportano la responsabilità di nuovi dati sensibili</p>

(*) Il sopralluogo aziendale necessario per verificare l'attuazione e del mantenimento degli interventi richiesti dallo stato attuale di emergenza sanitaria in continua evoluzione è un punto fondamentale dell'attività del RSPP. Esso **deve** essere eseguito rispettando le modalità disposte dagli organi governativi (autorizzazione agli spostamenti, autocertificazione di non avere sintomi suggestivi di COVID-19 e/o di non essere stato a contatto con pazienti infetti, indossare i DPI e mantenerli per tutta la durata del sopralluogo) nonché ogni procedura/protocollo attivato presso l'azienda.

PRECISAZIONI IN AMBITO DI CANTIERI FISSI E MOBILI

In aggiunta a quanto sopra riportato, comune a tutti gli ambiti di lavoro, si rappresenta quanto segue nell'ambito della gestione di cantieri fissi e mobili:

- coinvolgere le figure direttamente interessate: coordinatore della sicurezza in sede di progettazione e/o esecuzione, direzione lavori, RSPP, RLS e medico competente
- adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e del Documento Valutazione Rischi (DVR) in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, con l'adozione delle misure contenute nell'allegato 7 al DPCM 26 aprile 2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri) nelle parti applicabili rispetto a ciascun caso concreto;
- individuazione di piani di turnazione e eventuale variazione dell'organico per prevedere il rispetto dei turni;
- quantificazione di nuovi costi e/o di un apposito sovrapprezzo (forfetario o a piè di lista) derivante dall'applicazione delle misure contenute nell'allegato 7 al DPCM 26 aprile 2020;
- se necessario, verifica per un verbale di concordamento nuovi prezzi e applicazione dei meccanismi compensativi per incremento del costo delle materie prime;
- modifica del termine di ultimazione lavori a fronte della sospensione delle attività di cantiere, prorogandolo per il tempo di sospensione, ed anche in base alle proroghe previste dall'art. 103 del DL 18/2020, nella versione del testo definitivamente approvato.

Nel rispetto dell'allegato 7 al DPCM 26/04/2020, si segnala, in particolare, l'attenzione ai seguenti aspetti:

- affissione di cartelli visibili negli spazi di cantiere e all'ingresso che segnalino le corrette modalità di comportamento sul controllo della temperatura corporea dei lavoratori e delle conseguenze per temperature superiori ai 37,5, distanze di sicurezza, DPI necessari, comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- modalità di accesso del personale ai cantieri, spostamento all'interno degli spazi, e gestione delle attività svolte dal personale in ottica di riduzione del rischio da contagio;
- modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri con procedure di ingresso, transito e uscita e per l'accesso al cantiere da soggetti esterni;
- modalità di gestione dei viaggi di lavoro: sanificazione giornaliera degli automezzi, informazione al personale sul numero massimo di persone presenti per autoveicolo: max 4 persone (uno per ogni fila) se esso è di 7 posti – max 2 persone se invece è di 3 posti; in questo caso i lavoratori durante il percorso di andata e ritorno devono portare tutti la mascherina ed i guanti monouso.
- pulizia e sanificazione nel cantiere di spazi e aree comuni, macchinari, corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro;
- precauzioni igieniche personali, con lavaggio frequente delle mani, e messa a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, guanti) e altri DPI qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative;
- gestione spazi comuni (aree ristoro, spogliatoi) contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, e conseguente sanificazione periodica;
- organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni) con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita;
- gestione di una persona sintomatica in cantiere, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni dell'allegato 7 al DPCM
- sorveglianza sanitaria/medico competente/rls o rlst, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni dell'allegato 7 al DPCM;
- condivisione del protocollo con il comitato; una volta condiviso, diffusione del protocollo/procedura ai lavoratori.